

Italia – Corte d'Appello di Milano

Nullità del trust liquidatorio istituito da società insolvente

Società – stato di insolvenza – trust liquidatorio – programma di liquidazione del patrimonio sociale – mancanza – sottrazione ai creditori del patrimonio sociale – forma atipica di liquidazione – nullità

Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 L. 16 marzo 1942, n. 267, e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell'apertura del concorso, abbia istituito un trust avente ad oggetto l'intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego a finalità di regolazione dei debiti.

■ Corte d'Appello di Milano, Sez. IV Civile, C. D'Agostino, Pres., P. Roggero, P. Carosella, Cons. Rel., 29 ottobre 2009 [F. S.n.c. di G. G. & C. in liquidazione c. Fallimento F. S.n.c. di G. G. & C. in liquidazione, S. S.r.l., V. S. S.n.c.]

TESTO DELLA SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11/2009 in data 12 gennaio 2009 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di F. S.n.c. di G.G. e C. in liquidazione e dei suoi soci illimitatamente responsabili G.M.G. e I.M.B. ciò, in accoglimento delle istanze presentate da V. S.n.c. e S. S.r.l., creditrici, rispettivamente, di euro 20.775,00 e euro 13.211,90 in linea capitale in forza di decreti ingiuntivi esecutivi (il secondo divenuto definitivo in mancanza di opposizione), nella riscontrata sussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi (natura commerciale dell'impresa; requisiti dimensionali; entità dell'indebitamento; stato di insolvenza).

La sentenza è stata reclamata, avanti a questa Corte, da F. S.n.c. di G. G. e C. in liquidazione in persona del liquidatore G.M.G., nonché personalmente da quest'ultimo e da I.M.B., con ricorso depositato in data 18 marzo 2009, affidato a due motivi.

Il Fallimento non si è costituito, e così pure V. S.n.c..

Si è invece costituita S. S.r.l, la quale ha contestato la fondatezza del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, con rifusione di spese.

Dopo un rinvio dell'udienza camerale del 28 maggio 2009 disposto per consentire ai reclamanti di sanare la nullità della notificazione nei confronti del Fallimento della società e in particolare dei soci (siccome indirizzata alla Dott.ssa ... quale curatore fallimentare senza specificazione della procedura interessata) ed un successivo rinvio dell'udienza del 16 luglio 2009 disposto su richiesta di S. S.r.l. per esame di una memoria difensiva depositata dalla controparte ed eventuale replica, la causa, discussa oralmente all'udienza del 29 ottobre 2009, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni del reclamo risultano pressoché interamente incentrate sulla contestazione della sussistenza dello sta-

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale.

Sulla medesima vicenda si era già pronunciato il Tribunale di Milano, in data 16 giugno 2009 (in questa Rivista, 2010, 533) a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. avverso l'istituzione del trust. Tale ordinanza è stata successivamente oggetto di reclamo deciso con provvedimento del 30 luglio 2009 (in questa Rivista, 2009, 533). Con ordinanza in data 17 luglio 2009 (in questa Rivista, 2009, 628), il medesimo Tribunale aveva, altresì, disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. dei beni aziendali vincolati nel trust. Tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo con ordinanza del 22 ottobre 2009 (in questa Rivista, 2010, 77).

to di insolvenza. Al qual fine i reclamanti, nel rammentare che per le imprese in liquidazione la relativa indagine deve essere condotta sulla base di una valutazione di capienza dei cespiti attivi del patrimonio, ovvero di sufficienza degli stessi ad assicurare l'integrale pagamento dei debiti e nel richiamare la documentazione (situazione patrimoniale al 7 novembre 2007 - doc. 6 delle produzioni di primo grado) comprovante che F. disponeva di un patrimonio netto positivo di euro 60.858,94 contestano la valenza dimostrativa dei fatti e circostanze posti a base della decisione, imputando al primo giudice di non avere considerato: che le tre azioni monitorie ulteriori rispetto a quelle dei due creditori istanti erano state tutte contrastate nelle sedi giudiziarie competenti con contestazioni inerenti all'an e al *quantum*; che i pignoramenti erano conseguiti esclusivamente dalla provvisoria esecutività concessa nel corso del giudizio di cognizione piena e che l'esito parzialmente infruttuoso ad essi relativo era dipeso dal fatto che la società era priva di patrimonio per averlo trasferito ad altro soggetto (*trustee* del *Trust F. S.n.c.*); che la cessazione dell'attività di impresa rappresentava la legittima e naturale conseguenza della regolare e formale apertura della procedura di liquidazione; e, in più: di avere tratto argomenti di convincimento da circostanze erronee e inveritiere, quali la chiusura della sede sociale e la situazione patrimoniale negativa relativa all'ultimo triennio, evidenziando questa, di contro, un patrimonio attivo superiore a quello passivo; di non avere tenuto in alcuna considerazione le diffuse argomentazioni difensive riguardanti la natura e la funzione del trust; di avere utilizzato per la motivazione un modulo prestampato, di quella, sostanzialmente, pretermisiva, in aperta violazione degli artt. 276 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione. Di conseguenza insistono affinché il fallimento venga revocato.

Il motivo si rivela infondato, sotto ogni profilo.

Iniziando dall'ultima questione, dalla quale i reclamanti pretendono inferire la nullità della sentenza, va detto che l'utilizzo di moduli prestampati è in sé legittimo e non configura un'ipotesi di carenza di motivazione quando ne risulti l'adattamento al caso concreto, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (Cass. 17 novembre 2006, n. 24508; Cass., 9 ottobre 2000, n. 13859; Cass., 7 settembre 1999, n. 9453; Cass., 11 gennaio 1995, n. 275). Del che, nella specie, non è dato dubitare, contenendo la sentenza gli elementi necessari e sufficienti a chiarire le ragioni della decisione con specifico riferimento al caso concreto, al di là del mancato approfondimento di talune problematiche sollevate dalla difesa dei reclamanti negli scritti di primo grado per contrastare l'avversa iniziativa, che tuttavia non

si presta ad essere interpretato nel senso prospettato, ben potendo sottendere una delibazione negativa delle stesse per gli effetti preclusivi che gli odierni reclamanti ancora oggi pretendono di trarne per l'aspetto in questione, e che, comunque, tutt'al più, configura una motivazione insufficiente, cui è possibile ovviare in questa sede.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori doglianze, va detto che gli elementi reputati dal Tribunale sintomatici dello stato di insolvenza trovano tutti ampio riscontro nella documentazione acquisita agli atti e non si prestano ad essere altrimenti intesi, vero essendo, in linea di generale applicazione, che la contestazione in sede giudiziaria di crediti azionati in via monitoria non fa venir meno il dovere del debitore di adempiere al precetto contenuto nei relativi titoli dichiarati - ancorché provvisoriamente - esecutivi e vero essendo, altresì ed in concreto, che il tentativo di sminuirne la rilevanza è destinato ad infrangersi a fronte della pluralità delle iniziative intraprese da soggetti diversi per il recupero di crediti da tempo scaduti e della mancanza di riscontro della fondatezza dei motivi di opposizione, oltre che: dell'esistenza di un inadempimento ulteriore documentato dal protesto di un titolo che ancorché risalente all'anno 2006, la società debitrice non ha provato di avere onorato; della cessazione dell'attività d'impresa che, pur rappresentando una conseguenza naturale della messa in liquidazione volontaria, fa venir meno ogni prospettiva di recupero basata su proventi diversi dal patrimonio attivo, che in concreto risulta essere di importo (euro 60.858,94) appena sufficiente a coprire i debiti verso le due creditrici istanti, uno dei quali, come si è detto, portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo in mancanza di opposizione; dei pignoramenti negativi, che i reclamanti tentano vanamente di giustificare con riferimento all'istituzione di un trust e cioè del trasferimento dell'intero patrimonio societario ad altro soggetto, atteso che l'operazione, pur formalmente e dichiaratamente finalizzata a tutelare le ragioni di tutti i creditori, ovvero ad operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglior realizzo, nell'interesse dei creditori e dei soci della disponente, come vi si legge testualmente, ha nella realtà trasformato la procedura di liquidazione in un'attuata sospensione a tempo indeterminato dei suoi ordinari effetti a beneficio dei soci, rivelando l'artificiosità in danno dei creditori, di fatto venuti a trovarsi di fronte alla segregazione del patrimonio societario senza che, a due anni esatti di distanza, sia stato comprovato alcun concreto soddisfacimento di debiti qualsivoglia.

Detto altrimenti, l'istituzione del trust, pur di per sé le-

gittima in linea teorica ed espressamente consentita dall'ordinamento positivo, ha dato luogo, in concreto, ad una forma di liquidazione atipica che, nonostante le conclamate intenzioni dei reclamanti circa le sue finalità e successivo utilizzo (preordinazione a tutelare le ragioni di tutti i creditori attraverso la salvaguardia del patrimonio aziendale e sua ripartizione nel rispetto della par condicio), null'altro ha prodotto che una sicura attuale sottrazione-distrazione dei beni rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti, così da rivelarsi una mera immagine di copertura ed una segregazione per fini diversi dal patrimonio societario.

Se ne trae conferma, giova ribadirlo, dal fatto che, a due anni esatti di distanza, non è stato attuato alcun pagamento, né è stato presentato un programma di liquidazione idoneo ad attestarne la serietà e ad escludere le finalità elusive insite nella mancanza di controlli esterni che caratterizzano altre forme di gestione privatistica della crisi di impresa; in una situazione aggravata dalla mancanza di terzietà del trustee rispetto al disponente, essendo quegli, per statuto, lo stesso legale rappresentante della società F. S.n.c. di G. G. & C. ed essendone stato affidato il controllo all'altro socio, oltre che dalla mancanza di adeguate forme di comunicazione ai creditori, di certo non integrata dalla mera registrazione del trust presso l'Agenzia delle Entrate, nonché di un fattivo coinvolgimento degli stessi, che necessariamente presupponeva una comunicazione anche del programma di liquidazione, di contro mai intervenuta, neppure nel corso delle procedure esecutive individuali che hanno preceduto la presentazione dell'istanza di fallimento.

Il che rivela la strumentalità dell'eccezione formulata in questa sede, come di ogni altra connessa deduzione difensiva, non esclusa quella della carenza di interesse ad agire che forma oggetto del secondo motivo, che a ben vedere si basa su un presupposto erroneo, atteso che i beni oggetto di disposizione non entrano nel patrimonio del trustee, ma restano di proprietà dei disponenti, pur con la destinazione specifica ad essi assegnata.

Conclusivamente, si rileva che il ricorso all'istituto in questione non ha avuto uno sviluppo ed un'evoluzione conformi alla sua finalità, che è quella di salvaguardare l'aspettativa dei creditori al regolare soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito, avendo di fatto prodotto una segregazione del patrimonio, cui non ha fatto seguito alcuna liquidazione, né la presentazione di un serio programma di liquidazione, cui i reclamanti si sono sottratti anche in questa sede, trincerandosi dietro le difficoltà - anche solo di carattere temporale - che caratterizzano la dismissione di cespiti immobiliari; e pertanto, richiamate le circostan-

ze che univocamente concorrono a dimostrare lo stato di decozione della debitrice, il reclamo non può che essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese del grado a favore dell'unica parte costituita.

Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, se ne effettua la liquidazione in euro 3.600,00 (comprensivi di euro 720,00 per diritti e euro 2.800,00 per onorari), oltre al rimborso delle spese generali di studio secondo tariffa e degli oneri previdenziali e fiscali, come per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso del 18 febbraio 2009 da F. S.n.c. di G.G. & C. in liquidazione e da G.M.G. e I.M.B. personalmente contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Milano n. 11/2009 in data 12 gennaio 2009, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il reclamo;

condanna i reclamanti alla rifusione delle spese processuali a favore di S. S.r.l., nella misura di euro 3.600,00 come sopra liquidata, oltre al rimborso delle spese generali di studio secondo tariffa e degli oneri previdenziali e fiscali, come per legge.

